CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1031 II Legislatura

Proposta di legge a firma dei Consiglieri Trisorio Liuzzi, Blandolino e D'Alena

REGIME GIURIDICO DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI DIPENDENTI E STRUMENTALI DELLA REGIONE. DURATA, INDENNITA' E INCOMPATIBILITA'

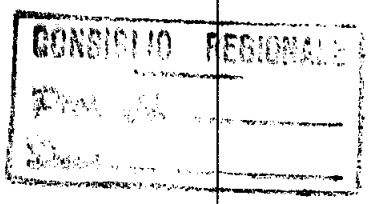

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha lo scopo di uniformare la normativa che regola la nomina, la durata, l'indennità e l'incompatibilità dei Consigli di Amministrazione per gli Enti dipendenti e strumentali della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE

"REGIME GIURIDICO DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI DIPENDENTI E STRUMENTALI DELLA REGIONE. DURATA, INDENNITA' E INCOMPATIBILITA'"

Art. 1

In aggiunta alle incompatibilità previste dalla L.R. 24/78 o da altre leggi generali dello Stato, non può essere nominato componente dell'organo di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di Governo di altro ente similare; tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità con la carica di Consigliere Regionale, tutti coloro che direttamente o per conto d'altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l'ente interessato.

Art. 2

Ove risulti comunque perfezionato il procedimento di nomina in presenza di cause di incompatibilità, il componente già nominato deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dalla sua notifica.

Art. 3

Le indennità di carica degli Amministratori degli Enti di cui all'art. 1 sono fissate dal Consiglio Regionale ogni biennio, avuto riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrate,

all'estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

Le indennità di cui al comma precedente non possono in ogni caso superare quelle dei Consiglieri Regionali.

Art.4

La durata in carica a componente degli organi statutari di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione è fissata in anni cinque dalla data di insediamento.

Art.5

I componenti degli organi statutari di governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione che sono nominati in rappresentanza del personale degli Enti stessi, sono eletti dall'Assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.
La cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente, in costanza del mandato di rappresentanza, comporta la immadiata decadenza.

Art.6

Nel semestre precedente la scadenza del termine finale di cui all'articolo precedente, l'organo regionale competente alla elezione dei componenti degli organi di governo degli enti di

./.

pendenti e strumentali e regionali inizia le procedure per il rinnovo delle elezioni.

Art.7

Qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare in contrasto con il contenuto della presente legge è da ritenersi caducata.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 1-2-80